



Sent. n. 382/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74434 R.G. promosso da (omissis) (omissis) ,
rappresentato e difeso dell'avv. Sabrina Mautone
(MTNSRN71A41G812U), ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Avellino alla Piazza della Libertà n. 11
(sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma,
alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec:
avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto
difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61
presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 24.10.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per la ricorrente l'avv. Sabrina Mautone e per l'Inps l'avv. Vincenzo Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente (omissis) chiedeva l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 283 del 27.5.2024 di questa Sezione.

In particolare la predetta sentenza riconosceva il diritto del ricorrente alla percezione del beneficio previsto dall'art. 1, comma 1, della l. n. 539/1950 che prevede l'estensione dei benefici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra anche ai mutilati e invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio.

2. Con la memoria del 31.1.2025 l'Inps deduceva di aver ottemperato al decisum del Giudice con la determina n° AV0942024000042 del 24.6.2024, con conseguente adeguamento del trattamento di quiescenza dal mese di ottobre 2024, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

3. Con la memoria del 6.3.2025 il ricorrente contestava quanto rappresentato dall'Inps, evidenziando che l'adeguamento di ottobre 2024 e i relativi arretrati farebbero riferimento alla pensione di privilegio riconosciuta a(omissis) a seguito di domanda inviata il 30.1.2020 e non al beneficio di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 539/1950.

4. Nell'udienza del 14.3.2025 parte ricorrente, nel riportarsi al libello introduttivo, ribadiva che gli arretrati del mese di ottobre 2024 erano estranei alla pretesa oggetto del presente giudizio, insistendo pertanto per l'ottemperanza della sentenza n. 283/2024; la difesa dell'Inps insisteva per il rigetto del ricorso.

5. Ebbene, atteso che non risultava depositata, ai sensi dell'art. 218 c.g.c., la copia autentica della sentenza n. 283 del 27.5.2024 e che era necessario acquisire dall'Inps dettagliata e documentata relazione in ordine al titolo e alla natura dell'incremento del trattamento di quiescenza e dei relativi arretrati come da cedolino di ottobre 2024, questo Giudice con ordinanza n. 49 del 23.4.2025 disponeva il deposito a carico del ricorrente della copia autentica della sentenza n. 283 del 27.5.2024, nonchè la trasmissione, da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, di una dettagliata e documentata relazione in ordine al titolo e alla natura dell'incremento del trattamento di quiescenza e dei relativi arretrati come da cedolino di ottobre 2024.

6. Con la memoria dell'8.9.2025 l'Inps deduceva di aver ottemperato a quanto statuito dal Giudice.

7. Con la memoria del 21.10.2025 parte ricorrente ribadiva che con la determina n. AV0942024000042 l'Istituto aveva effettuato un ricalcolo della pensione di inabilità in base a una serie di dati inviati dal Ministero di appartenenza. Al riguardo poneva in evidenza che a pag. 3 della determina vi era la seguente indicazione "*Si ridetermina il*

trattamento pensionistico liquidando gli emolumenti pensionistici inseriti dal Ministero di appartenenza”, con applicazione dei benefici di cui all’art. 4 del D.L. n. 165/1997; essendo tali emolumenti differenti dai benefici riconosciuti dalla sentenza n. 283/2024, parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.

8. All’udienza del 24.10.2025 il ricorso è stato posto in decisione.

9. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Dall’esame degli atti di causa risultano sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento della richiesta di ottemperanza, in quanto la sentenza n. 283 del 27.5.2024 di questa Sezione è passata in giudicato, l’atto di diffida ex art. 218, comma 1, c.g.c. è stato notificato il 5.7.2024 e l’Amministrazione non ha ottemperato al decisum del Giudice.

Al riguardo si rileva che la decisione da ottemperare fa riferimento al riconoscimento in favore del ricorrente (omissis) del diritto *“alla percezione, dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico cioè con effetto retroattivo trattandosi di beneficio previsto ex lege, del beneficio stipendiale di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 539/50 (già combinato disposto degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 348/1928), nella misura integrale sul trattamento di pensione diretta goduta; sulle somme arretrate la amministrazione deve liquidare gli interessi e la rivalutazione con applicazione della regola dell’assorbimento, dettata dall’art. l’art.16/6 della l. n. 412/91, così come interpretato in via*

autentica dall'art. 44/6 della l. 23.12.1998 n. 448, che limita la cumulabilità della pretesa al pagamento della rivalutazione con la richiesta di interessi sulle stesse somme".

Pertanto, all'Inps è fatto obbligo di provvedere al pagamento di quanto dovuto in base al richiamato titolo giudiziale (sentenza 27.5.2024 n. 283 della Sezione giurisdizionale per la Campania) entro 60 giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di inutile decorso del predetto termine, si nomina Commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Avellino/Benevento, con facoltà di delega, che entro l'ulteriore termine di 60 giorni provvederà all'adempimento della sentenza in questione, compiendo tutti gli atti necessari all'ottemperanza del giudicato per cui è controversia.

Si precisa che il Commissario ad acta si insedierà con immediatezza alla scadenza del primo termine a provvedere (sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza), laddove non pervenga presso il suo Ufficio comunicazione di avvenuta adozione della determinazione esecutiva del giudicato, che, pertanto, dovrà essergli comunicata a cura della sede territoriale competente dell'Inps.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso indicato in epigrafe nella parte in cui viene chiesta l'ottemperanza al giudicato e la connessa nomina del commissario ad acta e per l'effetto:

- ordina all'Inps, in persona del Dirigente pro tempore della Direzione Provinciale di Avellino, di dare esecuzione alla sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Campania 27 maggio 2024 n. 283 nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- nomina sin d'ora, in ipotesi d'inerzia, quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Avellino/Benevento, con facoltà di delega a un dirigente/funziionario del medesimo Ufficio, per gli adempimenti di cui in motivazione nei termini ivi indicati;
- si riserva di provvedere sull'eventuale compenso del commissario ad acta, da porre a carico dell'Inps, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l'Inps al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali in complessivi euro € 1.500,00, oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 15.12.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)